



Via Perugino, 15 – 20135 Milano

Tel. 02-5469764 fax 02-54123243 – 02-91390985 – 02-700500531

LE ATTUALI REGOLE PER LA PENSIONE

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, introduce ulteriori modifiche al sistema pensionistico. In particolare, per tutti coloro che maturano i requisiti pensionistici di anzianità e di vecchiaia a partire dall'1.1.2011, introduce la cosiddetta **finestra mobile**, che sposta la decorrenza per l'accesso alla pensione, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, che rimangono immutati.

Per quanto riguarda il personale del comparto scuola, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la finestra mobile è di diciotto mesi, dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Tale decorrenza, si applica anche ai lavoratori che maturino i requisiti a seguito di totalizzazione.

Inoltre, per quanto riguarda le donne del settore pubblico, dall'1.1.2012, innalza a 65 anni l'età per usufru-

ire della pensione di vecchiaia. L'età rimane invariata (60 anni) per il settore privato.

PENSIONI DI ANZIANITA'

Si premette che tutti coloro che possono vantare (uomini e donne) un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni congiuntamente a 35 anni di contribuzione (precisamente 34 anni 11 mesi e 16 giorni) alla data del 31.12.2007 possono ottenere il trattamento pensionistico secondo la previgente normativa ovvero secondo le finestre d'accesso previste dalla Legge 27.12.1997, n. 449.

Con la nuova normativa, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, secondo i requisiti previsti nella tabella sotto riportata.

Dall' **1.7.2009** per le pensioni di anzianità è entrato in vigore il cosiddetto **sistema delle quote**, in base al quale si consegue il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (minimo 35 anni). Quanto sopra descritto si evidenzia nella tabella sotto riportata.

Lavoratori dipendenti pubblici e privati con almeno 35 anni di contributi			
Periodo di maturazione dei requisiti	Quota (età più anzianità)	Età anagrafica minima	* Finestre d'uscita
dal 1.1.2008 al 30.6.2009		58	1° Gennaio e 1° Luglio d e 11' anno successivo al semestre di maturazione dei requisiti
dal 1.7.2009 al 31.12.2010	95	59	
dal 1.1.2011 al 31.12.2012	96	60	
dal 1.1.2013	97	61	

* Le finestre d'uscita valgono solo per coloro che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31.12.2010.

Per coloro che li maturano dall'1.1.2011 si applica la "finestra mobile".

Lo schema di cui sopra indica, per esempio, che dall'1.7.2009 la quota 95 può essere raggiunta sommando 59 anni di età e 36 anni di contributi o 60 anni di età e 35 anni di contributi.

In altre parole, aldilà della quota prescritta (95, 96, 97) che può essere raggiunta con diverse combinazioni di età e di servizio utile a pensione, va ribadito il concetto che si può prescindere dall'età anagrafica

LA REDAZIONE:

- ◆ Roberto Miglio
- ◆ Luigi Caligiuri
- ◆ Roberta Castelli
- ◆ Gianni Zin
- ◆ Roberto Carpené
- ◆ Italia Marturella
- ◆ Ferdinando Rombolà
- ◆ Giuseppe Leone
- ◆ Roberto Gennaro
- ◆ Tommasina De Simone

COORDINAMENTO REGIONALE:

Aldo Tritto

Coordinatore Regionale – Lombardia

CONTATTI REDAZIONE:

FIADEL-CSA RAL

Via Perugino, 15

20135 Milano

333-3100945

340-5000717

ilfaronews@hotmail.it

WEBMASTER SITO:

Andrea Simoncini

fiadel-lombardia@hotmail.it

ORARIO APERTURA DELLA SEDE:

LUN-VEN 8,30-12,30—14,00-18,30

PER APPUNTAMENTI:

Tel. 02/5469764

Fax 02/54123243


soltanto con 40 anni di contribuzione.

Per iscriverti al CSA FIADEL manda una mail, con nome e cognome e numero di telefono, al seguente indirizzo:

fiadel-lombardia@hotmail.it

Verrai contattato dai nostri delegati.





PENSIONI CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Coloro che raggiungeranno il 40esimo anno di contribuzione potranno essere collocati in pensione secondo il

Maturazione dei 40 anni	* Decorrenza della pensione
entro il 31 Marzo	1 Luglio stesso anno**
entro il 30 Giugno	1 Ottobre stesso anno***
entro il 30 Settembre	1 Gennaio anno successivo
entro il 31 Dicembre	1 Aprile anno successivo

sottorappresentato scaglionamento:

* Le finestre d'uscita valgono solo per coloro che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31.12.2010. **Per coloro che li maturano dall'1.1.2011 si applica la "finestra mobile".**

** se con almeno 57 anni compiuti entro il 30 Giugno;

*** se con almeno 57 anni di età compiuti entro il 30 Settembre.

PENSIONI DI VECCHIAIA

La Legge 247/2007, e successivamente la Legge n. 102 del 3 agosto 2009, hanno interessato, in particolar modo, le donne del pubblico impiego. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2010 il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia è passato da 60 a 61 anni. Infine, la Legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2012, ha elevato il requisito anagrafico a 65 anni. Viene denominata di vecchiaia la pensione che si ottiene avendo contemporaneamente una contribuzione inferiore ad anni 35 e superiore ad anni 20 ed un'età di 61 o 65 anni per le donne e 65 per gli uomini, come da prospetto sotto riportato.

Requisiti (20 anni minimo di servizio) + 65 anni per gli uomini e l'età sotto riportata per le donne	Maturazione dei requisiti entro	Decorrenza della pensione
1.1.2010 – 31.12.2010 61 anni	31 Marzo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre	1° Luglio 1° Ottobre 1° Gennaio – anno successivo 1° Aprile – anno successivo
1.1.2011– 31.12.2011 61 anni		"finestra mobile" - trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
dal 1.1.2012 65 anni		

CALCOLO DELLA PENSIONE DIPENDENTI PUBBLICI SISTEMA RETRIBUTIVO (per coloro che hanno maturato almeno 18 anni al 31.12.1995):

- quota A di pensione (anzianità maturata al 31.12.1992 – stipendio + elementi fissi + 13° mensilità + I.I.S.) calcolo su ultimo stipendio;

- quota B di pensione (anzianità maturata dal 01.01.1993 in poi calcolo sulla retribuzione media effettivamente percepita negli ultimi 10 anni.

SISTEMA MISTO (per coloro che hanno meno di 18 anni al 31.12.1995):

- calcolo della pensione col sistema retributivo per gli anni maturati fino al 31.12.1995;

- calcolo della pensione col sistema contributivo per il periodo dal 01.01.1996 in poi.

Per coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 01.01.1996 in poi il calcolo della pensione è effettuato interamente col **sistema contributivo**.

RIDUZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI CONTRIBUTIVE

In seguito all'applicazione della Legge 247/2007, i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione con il "**METODO CONTRIBUTIVO**", a partire dal 1° gennaio 2010, sono stati rivisti, applicando una riduzione media del 6-8%. La revisione avverrà ogni 3 anni.

Tale "**METODO**", prevede l'accantonamento del 33% della contribuzione, così suddivisa: il 9,20% a carico del lavoratore, ed il 23,80% a carico dell'azienda, i versamenti dei contributi, vengono rivalutati ogni anno, sulla base dell'aumento medio in percentuale, del quinquennio precedente, del P.I.L.) (Prodotto Interno Lordo). Al momento del pensionamento per tutti i contributi accumulati e rivalutati, si applica un coefficiente cosiddetto di "trasformazione" relativo all'età anagrafica al momento delle dimissioni per il pensionamento.

Il "**COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE**" trasforma il totale dei contributi accumulati in quota di pensione annua, la quale divisa per 13 darà il rateo della pensione mensile. Come si può facilmente capire, la suddetta riduzione del 6-8% graverà sulle pensioni contributive dei giovani (la pensione prevista sarà quindi del 60% circa dell'ultimo stipendio), in seguito verrà ulteriormente ridotta. La tabella che segue, mette a confronto i "**COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE**" attuali con quelli precedenti.

ETA' alla data della pensione	PREVIGENTI Fino al 31.12.2009	NUOVI Dal 01.01.2010	RIDUZIONE DELLA PENSIONE in percentuale (%)
57 ANNI	4,720%	4,419%	6,38%
58 ANNI	4,860%	4,538%	6,63%
59 ANNI	5,006%	4,664%	6,83%
60 ANNI	5,163%	4,798%	7,07%
61 ANNI	5,334%	4,940%	7,39%
62 ANNI	5,514%	5,093%	7,64%
63 ANNI	5,706%	5,257%	7,87%
64 ANNI	5,911%	5,432%	8,10%
65 ANNI	6,136%	5,620%	8,41%
	Come previsto dalla L. 335/95	Riforma del 2008 L. 247/07	

Ai sensi degli art. 13 del DPR 333/90 e 3 del CCNQ 7.8.1998 è garantita l'affissione nelle buche e la pubblicazione negli spazi informativi dell'Ente. Ciclostilato in proprio

